



AVVISO

PRECISAZIONE MOBILITA' ANNUALE A.S. 2019/20

Considerato il numero elevato di domande di mobilità annuale, pervenute a questo ufficio, compilate in difformità rispetto a quanto stabilito nel contratto sulla mobilità annuale a.s. 2019/20, al fine di evitare reclami non meritevoli di accoglimento, si riporta quanto stabilito sul Contratto stesso:

- per il ricongiungimento art. 7 c. 8 "...l'indicazione dell'intero comune di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze per altro comune.
In caso di mancata indicazione del comune di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità".
- precedenza per cure continuative Art. 8 comma 1 - punto III - lett. e: "...detto personale ha diritto alla precedenza, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una scuola del comune in cui esista il centro di cure specializzato ove svolge la relativa terapia.... La preferenza sintetica dell'intero comune è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune di cura preclude la possibilità di

accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.”

-

- **precedenza personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 L 104/92** Art. 8 comma 1 – punto III - lett. f: “...detto personale può usufruire di tale precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune di residenza o una o più istituzioni scolastiche comprese in esso....La preferenza sintetica del predetto comune è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune di residenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.”

-

- **precedenza per assistenza** art. 8 comma 1 punto IV - lett. g, h, i, n “...la precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune di assistenza eventualmente preceduta dall'indicazione analitica di scuole dello stesso comune,



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria*

prima di indicare preferenze relative ad altri comuni. ... l'indicazione della preferenza sintetica del predetto comune è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni. Ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza."